



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 122/2019 r.g.;

vista l'istanza presentata da YASENIA GONZALEZ MORA come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'avv. Elena Arpini nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di YASENIA GONZALEZ MORA nata in Venezuela il 16/12/1983 e residente in Verolanuova Viale Europa n. 8 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore l'avv. Eleba Arpini, con studio in Brescia via Creta n. 31 autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 16 dicembre 2019

Il g.d.  
dott. Gianluigi Canali

**Avv. IABER PADELLINI**

via Cefalonia n.55 – BRESCIA  
tel 030.7776733 fax 030.7771545  
avv.padellini@brescia.pecavvocati.it

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14-TER E SS DELLA LEGGE 3 DEL 2012**

**E MODIFICHE**

La Sig.ra **YASENIA GONZALEZ MORA**, nata in Venezuela il 16/12/83, c.f. GNZYSN83T56Z614Y, residente in Verolanuova, Viale Europa n. 8, rappresentata ed assistita, giusta procura in calce al presente atto (doc. 1), dall'avv. Iaber Padellini, (c.f.PDLBRI70C04B157D) (che ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c. indica il proprio indirizzo di PEC [avv.padellini@brescia.pecavvocati.it](mailto:avv.padellini@brescia.pecavvocati.it) quale recapito cui la Cancelleria potrà effettuare tutte le comunicazioni previste dalla legge) presso il cui studio in Brescia, via Cefalonia n. 55 elegge domicilio,

**premessato che**

- in data 2/5/19 la ricorrente depositava presso la segreteria dell'OCC Segretariato Sociale di Brescia, con sede in Brescia, via Rieti n. 4, domanda per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
- il predetto Organismo, in data 31/5/19, nominava Gestore l'avv. Elena Arpini, il quale ha accettato l'incarico conferito (docc. 2-3);
- la ricorrente si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti;

**ritenuto che**

- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei 5 anni anteriori alla data della presente istanza, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della medesima legge;
- che non ha posto in essere atti in frode ai creditori;
- le cause della crisi possono imputarsi esclusivamente all'impossibilità di sostenere il debito contratto

per la propria attività di impresa individuale, ora cessata, "Le Gemelle di Gonzalez Mora Yasenia"  
(doc. 4);

- tale circostanza ha compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;  
- la ricorrente risulta disoccupata ed impossibilitata a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;

- il nucleo familiare della ricorrente è composto da quattro persone compresi due figli minorenni  
(doc. 5);

- a seguito dell'incontro intercorso presso lo studio dell'avv. Elena Arpini è emerso che la scelta auspicabile tra le opzioni offerte dalla L. 3/12 è la liquidazione del patrimonio; la ricorrente ha, pertanto, richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3;

- l'avv. Arpini ha quindi prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali ed ha provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi 5 anni, il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta liquidatoria.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione, la Sig.ra Yasenia Gonzalez Mora, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CHIEDE**

la liquidazione dei propri beni, in particolare, non essendo titolare di beni mobili e/o immobili e priva di un'attività lavorativa, offre il pagamento una tantum di una somma di denaro di importo pari ad €. 20.000,00 provenienti da una terza persona, ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo primo della L. 3/2012 e, conseguentemente, che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L.

3/2012;

- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dall'avv. Elena Arpini già nominato quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il seguente provvedimento siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Giornale di Brescia;
- ordini la trascrizione del decreto sugli eventuali beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al Giudice sulle attività svolte;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 2 della L. 3/12 si allega la documentazione seguente:

- 1) procura;
- 2) nomina Gestore della Crisi;
- 3) accettazione avv. Arpini;
- 4) visura camerale della ditta individuale;
- 5) autodichiarazione dello Stato di famiglia contenente la composizione del nucleo familiare;
- 6) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 7) ultime dichiarazione dei redditi;
- 8) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare;
- 9) relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona dell'avv. Elena Arpini con relativi allegati.

Con osservanza

Brescia, 8 novembre 2019

avv. Iaber Padellini

Yasenia Mora Gonzalez